



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 1-2011**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**11**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 1-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

manca di segnalare le nuove funzioni che l'istituto potrebbe svolgere nell'ambito del pluralismo religioso. I numerosi spunti di riflessione, forniti dal volume, non mancheranno di provocare ulteriori approfondimenti dottrinali.

**Antonio Guarino**

Lorenzo Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2009, pp. 430.

Il volume di Lorenzo Sinisi è un'interessante indagine su temi poco esplorati dalla canonistica, relativi alle iniziative manualistiche del periodo compreso tra il completamento del *Corpus iuris canonici* e l'emanazione del Codice di diritto canonico del 1917.

L'analisi è soprattutto focalizzata sul Cinquecento che fu per la Chiesa un secolo ricco di profonde trasformazioni istituzionali e giuridiche. All'interno di un contesto molto articolato e complesso, presero vita diverse iniziative volte a dare una sistemazione sintetica allo *ius canonicum*, tra cui quella del "giurista perugino Giovanni Paolo Lancellotti che, più o meno nello stesso periodo in cui si apriva a Trento il Concilio che avrebbe dovuto al contempo contrastare la lacerazione operata dall'eresia protestante e mettere in atto una non più differibile riforma interna della Chiesa, aveva avvertito l'importanza della prima lacuna sopra indicata in relazione alla didattica del tempo contraddistinta dall'assenza di un manuale volto alla spiegazione degli elementi essenziali del diritto canonico; tale lacuna era ancora più grave a fronte di un cambiamento significativo registratosi in quel periodo negli ordinamenti didattici della maggior parte degli Studi universitari (sia *citra* che *ultramontani*) in cui, non a caso, era stato progressivamente ristretto a favore del diritto secolare lo

spazio accordato al diritto della Chiesa nei *curricula* universitari che dovevano portare alla laurea *in utroque iure*" (pp. 15-16).

Con il primo capitolo, l'A. entra subito *in medias res* e descrive la vicenda della preparazione e pubblicazione del manuale del Lancellotti. La fase di gestazione delle *Institutiones iuris canonici* fu piuttosto lunga, anche per lo sforzo coltivato per diversi anni dall'autore di ricevere un ufficiale riconoscimento da parte della Sede Apostolica. Sforzo che lo portò per diverso tempo a Roma, vicino agli ambienti di Curia, ma che non sortì l'esito sperato. Sicché la sua opera rimase di tipo privato, così come lo fu il coevo manuale di Marco Antonio Cucchi. Entrambe le iniziative, peraltro, ebbero un notevole successo nel mercato librario, poiché, all'epoca, era particolarmente avvertita "la necessità di testi più maneggevoli sui quali basare la didattica elementare e non deve stupire che tale esigenza fosse particolarmente sentita in ambito canonistico dove, stante la mancanza di un testo classico autorevole di riferimento quali le *Institutiones* di Giustiniano, la crescente quantità di norme pontificie rendeva sempre più difficile raggiungere una conoscenza sufficiente degli elementi fondamentali del diritto" (p. 35). E, del resto, proprio nel proemio del suo manuale, era lo stesso Lancellotti a segnalare ai lettori le motivazioni che lo avevano indotto a un'opera tanto impegnativa.

L'A. descrive in modo capillare la strutturazione dell'opera del giurista perugino, ponendo in evidenza come essa rispondesse a un sistema originale, "che, frutto di contaminazione fra lo schema gaiano-giustiniano e quello delle classiche collezioni di decretali escogitato verso la fine del XII secolo dal prelado pavese Bernardo Balbi, era destinato ad avere un notevole successo negli anni a venire" (p. 47).

In effetti, il manuale di Lancellotti, che, secondo la ricostruzione dell'A.,

fu edito per la prima volta nel 1563, fu oggetto di diverse riedizioni nel giro di pochi anni. Inoltre, l'opera ebbe successo pure nei paesi d'oltralpe e fu studiato anche in ambito protestante.

Il volume, comunque, per quanto molto utilizzato e apprezzato, rimase sempre uno strumento di formazione "ufficioso", e addirittura, senza motivazioni chiare, fu messo all'indice nel 1580: "Tale misura dovette però risultare agli occhi dei più ben poco giustificata, fatto sta che già nel gennaio del 1583 ci si domandava quale fosse la fonte e la motivazione di una proibizione che, infatti, non venne più riprodotta nei successivi *Indices* sia romani che «locali»" (p. 77).

Sulla scorta dell'iniziativa di Lancellotti, si svilupparono, nello stesso periodo, progetti simili, che l'A. si cura di commentare nel secondo capitolo, ove si dedica ampio spazio all'opera di Mattia degli Alberti, che peraltro ricalcava fondamentalmente quella del professore perugino. Il fatto, però, che fosse scritta in lingua volgare la rendeva più facilmente accessibile a un pubblico ampio e soprattutto agli "ecclesiastici titolari di responsabilità di governo sia temporale che spirituale che potevano trovarsi in difficoltà per il fatto di non essere molto pratici «del favellare latino»" (p. 90).

L'A. sottolinea come, in realtà, "l'unico vero antagonista del Lancellotti nel disegno scientifico di realizzare un testo manualistico in cui fossero condensate le nozioni elementari del diritto della Chiesa fu in realtà il giurista lombardo Marco Antonio Cucchi" (p. 96). La pubblicazione del manuale del Cucchi avvenne a pochi giorni di distanza da quella del Lancellotti, sicché ci si è chiesti a chi dei due fosse da attribuire l'originalità dell'idea di realizzare un trattato semplice per l'insegnamento del diritto canonico. Benché le due opere, sostanzialmente, fossero destinate a scopi comuni, la loro struttura era diversa, anche la metodologia non era uguale - essendo più rigorosa

quella seguita dal Lancellotti - così come differente era lo stile, più forbito ma meno diretto e comprensibile quello del Cucchi, il quale però, nelle riedizioni dell'opera, si preoccupò di offrire ai lettori un'esposizione più chiara e semplice.

L'esigenza di dare una sistemazione organica al variegato *corpus* di norme canoniche, che si erano stratificate negli anni, comunque, come si evince dalla lettura del terzo capitolo del volume, non fu avvertita solo dagli studiosi e non fu limitata alle esigenze della didattica. Anche i pontefici, che in quegli anni si susseguirono alla cattedra di Pietro, avvertirono variamente la necessità di mettere ordine "nella disordinata massa di costituzioni pontificie emanate nel corso di circa duecentocinquanta anni" (p. 131) e per anni fu perseguito il progetto di realizzare un *Liber Septimus*.

Gregorio XIII, nel suo breve pontificato, si distinse, date anche le sue origini di giurista, per la sensibilità mostrata in tale direzione. Infatti, egli non solo diede nuovo impulso ai lavori per la correzione del *Decretum Magistri Gratiani*, che conteneva ormai molti errori e interpolazioni, ma si occupò anche di un progetto per una nuova compilazione ufficiale del diritto canonico, che peraltro non vide la luce a causa della morte del papa. Allo stesso modo non ebbe frutto il lavoro svolto a tale scopo dalla Congregazione istituita da Sisto V e neanche quanto realizzato dai pontefici successivi e dalle diverse commissioni da questi istituite.

Sulle ragioni del fallimento del tentativo di aggiornare il *Corpus Iuris Canonici*, la storiografia si è a lungo interrogata e, come l'A. non manca di sottolineare, il noto canonista seicentesco Fagnani "nei suoi commentari alle decretali gregoriane attribuisce, senza esitazione alcuna, la mancata riuscita dell'impresa alla ricezione quasi integrale nel testo dei decreti tridentini, con il conseguente pericolo di favorire il proliferare di glosse e commenti su di essi in palese violazione

del divieto sancito dalla Bolla piana di conferma” (p. 223). Tale spiegazione, però, non convince l’A., che rileva come sugli “esiti della vicenda pesarono probabilmente ancor di più altri fattori come alcune considerazioni di opportunità politica, la questione sostanzialmente non definita relativa all’opportunità o meno di inserire i decreti dogmatici e gli effettivi limiti tecnico-giuridici della compilazione, rilevatasi assai carente sotto alcuni profili” (p. 225).

Di fatto, con la fine del periodo medievale e lo sviluppo dello Stato moderno, perse consistenza il progetto di una nuova compilazione pontificia, anche perché le norme della Chiesa cominciarono ad essere considerate “piuttosto alla stregua di norme di un principato straniero, e la stessa difficoltà che incontravano le sentenze dei tribunali romani ad essere recepite efficacemente nei luoghi dove aveva avuto origine la vertenza erano del resto espressione delle sempre più marcate tendenze assolutistiche e accentratrici dello Stato moderno che cominciava a reclamare con maggiore insistenza, per il proprio ambito territoriale, l’esclusività delle sue prerogative in materia legislativa e giurisdizionale” (p. 233).

Un certo fermento di sistemazione

del diritto canonico si cominciò ad avvertire solo in seguito al completamento dei processi di codificazione in Europa. Prese, dunque, nuovamente forma l’idea di realizzare una nuova compilazione pontificia che aggiornasse il *Corpus iuris canonici*. Neanche allora, però, il progetto si realizzò. Alla sistemazione organica dello *ius canonicum* si provvide soltanto con il Codice del 1917, che peraltro poteva dirsi debitore delle iniziative della canonistica del Cinquecento e soprattutto del manuale di Lancellotti, il quale aveva offerto uno schema sistematico che fu poi usato come punto di riferimento per la codificazione canonica.

Il volume di Lorenzo Sinisi, che è dotato di un ricco apparato di note, si chiude con il riferimento agli ultimi tentativi operati per la realizzazione di una nuova raccolta di norme canoniche ed è corredato da una corposa appendice documentaria.

La materia trattata, complessa e anche molto tecnica, viene resa gradevole al lettore da uno stile chiaro e suadente. In ogni caso, si tratta di un testo destinato ai cultori di discipline storico-giuridiche, ai quali, senz’altro, offre utili strumenti di riflessione e approfondimento.

**Claudia Ciotola**